

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 360

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUPIS, CARIGLIA, VIZZINI, QUARANTA, NICOLAZZI, ORLANDI,
AMADEI GIUSEPPE, BRANDI**

Presentata il 27 luglio 1963

Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18.

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Si ripresenta davanti a questa legislatura una questione morale e sociale che già negli anni passati aveva richiamato l'attenzione di questa Camera e successivamente si era arenata dinanzi agli impegni molteplici, all'onere pesante di scadenze e di obblighi costituzionali che caratterizzano la vita ed il funzionamento della nostra assemblea. Intendiamo parlare della concessione di una pensione ai combattenti della guerra 1915-18 che non godono di altre provvidenze ed assegni di invalidità e di vecchiaia, o di pensione di qualsiasi altro genere. Si tratta di una benemerita categoria di cittadini, dei quali non occorre neppure qui richiamare i meriti e il sacrificio che appartengono ormai alla travagliata storia del nostro paese, la vicenda di una generazione che rispose generosamente all'appello della Patria in guerra e che si inquadra nel contrastato sviluppo sociale, morale, economico della nostra società nazionale.

I rappresentanti di questa generazione hanno ormai superato i 60 anni, e quanti fra questi non hanno avuto la possibilità di far valere a fini pensionistici gli anni della loro giovinezza trascorsi nelle dure imprese belliche di quel periodo, si trovano attualmente in una situazione di quasi indigenza, senza poter contare su quel sicuro titolo di merito autentico per poter essere posti in condizione di trascorrere una vecchiaia in ristrettezze meno acute ed in maggiore serenità. Promesse in tal senso sono venute a più riprese e da autorevoli parti.

Il Parlamento ha il dovere di compiere questo gesto di civile solidarietà, assicurando agli ex combattenti della prima guerra mondiale che non dispongano di altri assegni di pensione e che comunque si trovino in condizioni di accertato bisogno, un minimo trattamento di pensione di vecchiaia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È concessa a tutti gli ex combattenti della guerra 1915-18, che non usufruiscano già di altri assegni o pensioni e che versino in condizioni di accertato bisogno e che abbiano superato il 60° anno di età, un assegno mensile di pensione il cui importo sarà identico per ogni avente diritto, prescindendo dal grado militare e da altri eventuali titoli civili.

ART. 2.

Il servizio prestato dal 24 maggio 1915 al 1° luglio 1920 è riconosciuto ai fini della concessione della pensione, il cui importo mensile è stabilito in lire 30.000.

ART. 3.

Nel caso di morte dell'avente diritto, la pensione è reversibile al coniuge ed ai figli superstiti, secondo le norme in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.